

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### S O M M A R I O

##### SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i> ), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i> ) .....	199
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	206
Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere <i>b</i> ) e <i>d</i> ), 14, comma 1, lettere <i>a</i> ), <i>d</i> ) ed <i>f</i> ) e 18, comma 1, lettere <i>b</i> ), <i>d</i> ) ed <i>f</i> ) della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere depositata dal relatore</i> ) .....	209
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	215
Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i> ), e 12, comma 1, lettera <i>s</i> ) e <i>t</i> ), della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	201
Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti « Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	203
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	226
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE .....	205
AVVERTENZA .....	205
ERRATA CORRIGE .....	205

##### SEDE PLENARIA

Mercoledì 21 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, dottor Raffaele Morese e il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, onorevole Gianclaudio Bressa.

**La seduta comincia alle 13.50.**

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 20 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la Commissione si è pronunciata sugli emendamenti presentati alla proposta di parere (vedasi bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 luglio) pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte nella seduta del 20 luglio (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59».**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 luglio.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 3*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 2*), invita al ritiro degli emendamenti Gubert 1, Frattini 2, Garra 3. Relativamente all'emendamento Gubert 4 esprime parere favorevole sulla parte dell'emendamento relativa alle sezioni degli istituti del CNR, dichiarandosi contrario alla restante parte che rischia di determinare un meccanismo di autoconservazione.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa presente che l'emendamento Gubert 4 rischia di proiettare nel futuro lo scorporo all'interno del CNR.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) fa presente che l'emendamento 4 intende far confluire nel CNR

tutti gli istituti che lo stesso CNR nell'esercizio della sua autonomia intenda prevedere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che la proposta del senatore Gubert è da ritenersi in contrasto con quanto dichiarato in audizione informale dal presidente del CNR.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchetti 5, Garra 20, Gubert 25, Marchetti 35, Vedovato 36, Cerulli Irelli 40. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Maggiore 6 e Garra 7, Garra 11 e Maggiore 12, Gubert 19, Garra 24, Maggiore 26, Garra 30, Gubert 46. Invita al ritiro degli identici emendamenti Maggiore 15 e Garra 16, Gubert 17, Vedovato 18, Gubert 21, Gubert 23, Gubert 27, Gubert 28, Gubert 29, Vedovato 31, Garra 32, Garra 33, Maggiore 37, Garra 38, Gubert 39, Garra 41, Maggiore 42, Garra 43, Cerulli Irelli 44, Gubert 45, Gubert 47, Frattini 49, Gubert 50, Garra 51, Gubert 52. Si riserva di presentare una riformulazione degli identici emendamenti Maggiore 8 e Garra 9, Garra 10, Maggiore 13, Garra 14, Gubert 22, Gubert 34, Marchetti 48.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 53 fa notare che nella proposta di parere si prevede l'estensione della disciplina del CNR all'ENEA. Probabilmente occorre salvaguardare il rapporto dell'ENEA con il ministero dell'Industria.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO dopo aver premesso che l'ENEA vanta una modalità di selezione distinta da quella del CNR, propone di mantenere l'esclusione dell'ENEA dalla applicazione della normativa del CNR consentendo che comunque in futuro l'ente possa applicare le norme sul reclutamento proprie del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) concorda con l'osservazione del sottosegretario. In caso contrario occorrerebbe prevedere un raccordo della normativa in

questione con la recente riforma dell'ENEA.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, si riserva sulla base delle osservazioni emerse, di riformulare l'emendamento Magnalbò 53. Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 54 e segnala che l'istituto nazionale della fauna selvatica figura già nel ministero delle politiche agricole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che l'elenco tassativo degli enti di cui al punto 26 della proposta di parere appare inopportuno. Invita il relatore a considerare l'ipotesi di segnalare al Governo l'esigenza di verificare l'esistenza di altri enti che possano completare l'elenco suddetto.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchetti 56, Garra 59 e Marchetti 62. Invita al ritiro degli emendamenti Garra 55, Gubert 57, Gubert 58, Gubert 60, Giaretta 61, e Caveri 63. Si riserva infine di riformulare l'emendamento Marchetti 64.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO in relazione all'articolo 12 previsto al punto 31 della proposta di parere, fa presente che il Governo reputa opportuno richiamare le norme del CNR per quanto concerne il reclutamento. Relativamente ai diritti e doveri dei ricercatori sembrerebbe preferibile il rinvio alla contrattazione collettiva del comparto di ricerca.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che il provvedimento in esame riguarda l'istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e non lo statuto del personale di ricerca. Si è ritenuto opportuno proporre comunque l'inserimento nel testo in questione dello statuto dei ricercatori al fine di fornire soluzione alla questione della posizione dei ricercatori medesimi. Reputa quindi necessario trovare una con-

vergenza con il Governo sulla questione dello statuto dei ricercatori anche alla luce del fatto che secondo quanto disposto dai presidenti di Camera e Senato le modifiche apportare allo schema di decreto legislativo in sede di deliberazione definitiva possono essere solo quelle suggerite dalla Commissione.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) osserva che nel provvedimento in questione vengono comunque in rilievo temi come quelli del reclutamento e dei diritti e doveri dei ricercatori. Premettendo che l'esigenza di uno statuto dei ricercatori nasce anche dalla diversa condizione dei ricercatori universitari rispetto ai ricercatori degli enti di ricerca, propone di valutare attentamente — magari sintetizzando — quanto previsto al punto 31 della proposta di parere del relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, sulla base della esigenza di pervenire ad un testo dello statuto dei ricercatori pienamente condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 20 luglio.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA, richiamando le audizioni informali del professore Cassese e del professore Dente sul provvedimento in questione, dichiara di non condividere quanto da essi affermato. Precisa che lo schema di decreto legislativo in esame si inserisce nel quadro della complessiva riforma della Pubblica Amministrazione; in particolare la Scuola superiore della pubblica

amministrazione è un istituto di alta cultura deputato allo svolgimento di attività di formazione dell'amministrazione. Evidenzia la necessità di apportare modifiche alle strutture della Scuola superiore, nonché del FORMEZ, al fine di dotare il Governo e la Presidenza del Consiglio di strumenti adeguati e rinnovati.

Fa notare che nell'ambito dell'Unione europea si contrappongono due scuole di pensiero per quanto riguarda la formazione pubblica e il ruolo delle relative scuole. L'impostazione di tipo anglosassone tende ad escludere la presenza di scuole di formazione legate allo Stato o a singole amministrazioni. Tale orientamento pone una netta distinzione tra il profilo della strategia e degli obiettivi della formazione e quello della gestione. Non sussiste spazio quindi per strumenti pubblici nel delicato settore della formazione all'interno della Pubblica Amministrazione. Il secondo orientamento attribuisce un fondamentale ruolo alle scuole nazionali di formazione della Pubblica Amministrazione nel senso di considerare come missione primaria di tali organismi la erogazione di servizi formativi per l'accesso alla carriera dirigenziale e soprattutto servizi di formazione permanente. Osserva che lo schema di decreto si inquadra all'interno di quest'ultima impostazione, seppure tenda a recepire alcuni aspetti tipici della scuola di pensiero anglosassone; ciò si evince dal fatto che figurano tra le attività della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione anche attività proprie di strutture di tipo privatistico fortemente sviluppate nei Paesi anglosassoni. Richiama a tal proposito le attività di consulenza, di collaborazione internazionale che caratterizzano la missione della Scuola. Sottolinea che il numero dei docenti stabili all'interno della scuola non può superare le trenta unità, secondo lo schema di decreto. Tra i docenti statali sono poi scelti i dieci coordinatori scientifici di area che provvedono al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nelle aree loro affidate. Per quanto riguarda la questione dell'elevato numero di docenti incaricati,

chiarisce che l'attività della Scuola non è rivolta ai soli corsi di accesso ma comprende anche la formazione permanente e continuativa. I trecentonovantuno docenti non hanno tutti incarichi annuali; alcuni operano nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e sono chiamati saltuariamente per trasmettere dati di esperienza e conoscenza pratica relativi ai settori amministrativi di loro competenza. Relativamente al bilancio della Scuola superiore riferisce che il conto consuntivo del 1998 ammonta a 23 miliardi, di cui 13 miliardi destinati alle attività formative (2,5 miliardi riguardano le spese relative al corso-concorso di prossima abolizione; tra i tredici miliardi rientrano anche le spese per la sede di Caserta). Sottolinea quindi che dei 23 miliardi di bilancio consuntivo più della metà sono dedicati alle attività formative dirette; va poi aggiunto il costo del personale della Scuola superiore che resta in carico alle amministrazioni di provenienza, il cui ammontare è pari a 11 miliardi. Relativamente ai partecipanti della Scuola fa notare che il numero degli stessi - oltre 4 mila unità nel 1998 - è da considerare in relazione alle attività di formazione permanente, alle attività convegnistiche e di aggiornamento. Un serio confronto con l'ENA francese può quindi proporsi considerando i soli partecipanti al corso concorso della Scuola superiore: 90 partecipanti al primo corso concorso e 147 al secondo. Sottolinea inoltre che per la stessa ENA viene prospettata una riforma nel senso di garantire non soltanto l'accesso ma anche la formazione permanente e continua. Quanto poi alla questione delle tipologie di insegnamento, sottolinea che le ore relative alle materie giuridiche non superano il 21 per cento del totale; ricorda altresì che più del 40 per cento delle ore svolte nella Scuola è dedicato a materie dal contenuto interdisciplinare. Per quanto riguarda la questione delle attività internazionali della Scuola superiore evidenzia che il ruolo di una scuola nazionale consiste principalmente nel garantire il processo di europeizzazione della dirigenza all'interno dell'Unione europea. Il nuovo articolo 33-*bis*

del decreto 29 del 1993 consente scambi tra funzionari appartenenti a diversi Paesi. In tal senso la Scuola superiore diviene uno strumento decisivo anche al fine di promuovere relazioni internazionali nel campo della Pubblica Amministrazione. Ricorda quindi che non a caso le quindici scuole di formazione della pubblica amministrazione dei Paesi membri dell'Unione europea sono tra loro riunite nell'Istituto europeo di Maastricht per elaborare strategie comuni nei settori dell'amministrazione. Osserva che le due proposte di semplificazione del testo in esame suggerite dagli auditi sono contraddittorie. Da una parte considera opportuno mantenere la funzione di accesso e di formazione permanente; dall'altra non si reputano ascrivibili i suddetti compiti alla sfera di attività di una struttura pubblica. Sottolinea che l'articolo 28 del decreto n. 29 del 1993 prevede per l'accesso alla dirigenza due tipi di concorso: il primo riservato a coloro che provengono dall'interno dell'amministrazione, il secondo a tutti gli altri. Per la partecipazione a quest'ultimo concorso, si richiede tuttavia la frequenza di un *master*. Rileva pertanto che tutte le università e le istituzioni formative private potranno svolgere *master* in tema di pubblica amministrazione che costituiranno titolo necessario per la partecipazione al concorso per la dirigenza. Sottolinea che la Scuola superiore è chiamata a svolgere importanti funzioni anche nei rapporti con altre amministrazioni; dovrà pertanto fornire una formazione di base, una preparazione uniforme e omogenea in una prospettiva coerente con la recente introduzione del ruolo unico della dirigenza. Fa notare che anche i ministeri organizzano corsi di formazione; la Scuola si pone quindi sul mercato in competizione con altri organismi. Pertanto presidiare strategicamente tale settore attraverso una struttura pubblica non implica la creazione di un'area di monopolio bensì comporta la possibilità di disporre di una cabina di regia per quanto riguarda la formazione della dirigenza sia relativamente all'accesso sia relativamente alla formazione continua. In

merito alla mancanza di un organo collegiale di gestione della Scuola superiore, osserva che si è ritenuto opportuno procedere ad una semplificazione degli organi affidando tutte le funzioni al direttore, il quale può operare solo attraverso il supporto di un collegio operativo. Conclude soffermandosi sui rapporti tra la Scuola superiore e il FORMEZ, rilevando che quest'ultimo organismo si occuperà della formazione della dirigenza e degli altri livelli del pubblico impiego presso le altre amministrazioni quali le regioni, le province e gli enti locali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere sarà depositata dal senatore Giarretta, relatore, giovedì 22 luglio 1999 alle ore 14. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 26 luglio ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 20 luglio.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, evidenzia alcuni punti problematici già emersi nella relazione sugli schemi di decreto in esame sui quali ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. In particolare solleva il problema della carenza di personale nelle regioni Abruzzo e Lombardia e le eventuali ulteriori spese per l'istituzione degli uffici di conciliazione e per gli uffici

relativi al mercato del lavoro nelle province di nuova istituzione. Rileva che dall'analisi delle tabelle relative ai contingenti di personale trasferiti si evince che a nessuna regione verrà assegnato un nuovo dirigente (salvo la Puglia, la Campania, il Piemonte e la Toscana per le sole città di Bari, Napoli, Torino e Pistoia). Chiede pertanto chiarimenti in merito al soggetto chiamato a dirigere gli uffici per i quali non si è proceduto ad alcun trasferimento di personale dirigente. Desti inoltre perplessità la serie di rinvii, prevista dai provvedimenti in esame, ad altri DPCM ai fini della individuazione di ulteriori risorse finanziarie relative al personale; rinvio che potrebbe rallentare l'attuazione del trasferimento di funzioni.

Il sottosegretario di Stato Raffaele MORESE fa notare che i provvedimenti in esame concernono il trasferimento di personale dallo Stato alle strutture decentrate. Ricorda quanto laboriosa sia stata la definizione dei DPCM iniziata nel 1997 e conclusa nel febbraio del 1999. Sottolinea che il Governo ha realizzato l'intera operazione attraverso una concertazione con regioni, province e sindacati che ha portato alla presentazione in Conferenza unificata di tutti i DPCM entro il 30 giugno 1999, termine finale previsto dalla finanziaria per tale processo di riforma. Evidenzia la situazione della regione Lombardia che già da tempo presentava una grave carenza di organici e la situazione della regione Abruzzo in cui l'intera struttura amministrativa della città di Pescara ha optato per rimanere presso gli uffici dello Stato. Osserva sul punto che il DPCM si basa su un preciso criterio: la volontarietà nella scelta tra la permanenza presso l'amministrazione dello Stato e il trasferimento presso le strutture decentrate. Sottolinea comunque che le regioni e le province dispongono di proprie strutture in quanto titolari di compiti amministrativi preesistenti nelle materie della formazione professionale e del mercato del lavoro; esse dispongono quindi in parte di personale dirigente. Rileva inoltre che i suddetti enti, avendo interamente

acquisito le agenzie per l'impiego, possono disporre di personale altamente qualificato. Ricorda che finora si è proceduto al trasferimento di una percentuale pari al 70 per cento dell'intero organico dell'impiego, attraverso accordi e senza alcuna imposizione. Evidenzia tuttavia che sussistono particolari difficoltà sul fronte della dirigenza e specifiche carenze di personale nelle regioni Abruzzo, Lombardia e in molti uffici provinciali del lavoro. Il sottosegretario dichiara a tal proposito che tali questioni andranno risolte in sede di legge finanziaria. In merito al rischio paventato dalla senatrice D'Alessandro Prisco sull'ipotesi di ulteriori DPCM che possano ritardare la riforma comunica che non sorgono difficoltà per i DPCM relativi agli stipendi; il ministero del Tesoro è infatti in grado di fornire in tempo utile i valori da corrispondere ai singoli dipendenti. Comunica che a fronte di 6 mila unità di personale risultano trasferite alle regioni e province risorse finanziarie e strumentali per 8 mila miliardi. Conclude soffermandosi sul DPCM riguardante il sistema di informazione sul lavoro (SIL): l'Italia per la prima volta disporrà di un sistema informatico unificato su tutto il territorio nazionale già a partire dal giugno del 2000.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, propone di esprimere parere favorevole sui provvedimenti in questione. Presenta pertanto la seguente proposta di parere:

« La Commissione

esaminati i quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti "Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998" rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto;

rilevato che i provvedimenti prevedono il trasferimento alle regioni di risorse umane, strumentali ed informatiche in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime parere favorevole ».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di porre in votazione subito la proposta di parere se non vi sono richieste di modifica della stessa.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone pertanto in votazione la proposta presentata.

La Commissione approva (*vedi allegato 4*).

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), richiamando l'intervista rilasciata alla stampa dal Ministro delle politiche agricole, Paolo DE CASTRO, secondo cui la Commissione intenderebbe proporre l'istituzione di un Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione, precisa che occorre tenere distinto il profilo della tutela dei prodotti tipici dal profilo della sicurezza degli alimenti riconosciuto in capo al Ministero dell'ambiente e della sanità, oggi affidato al Servizio sanitario regionale. Preannuncia che in sede di esame del provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione dei ministeri intende chiarire tale aspetto che appare dirimente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che nella proposta di parere depositata non si

suggerisce alcuna modifica della situazione attuale per quanto concerne la tutela degli alimenti. Relativamente poi alla intervista rilasciata dal ministro De Castro fa presente che il Ministro ha precisato alla Presidenza che l'intervista è stata rilasciata nei giorni antecedenti al deposito della proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »*

*Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59 »*

*Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».*

*Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».*

#### ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 luglio 1999, a pagina 190, prima colonna, penultima riga, l'espressione « che essa non può essere affrontata in modo globale all'interno del provvedimento in esame » deve intendersi « che essa può essere affrontata all'interno del provvedimento in esame ».

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

esaminate le osservazioni pervenute dalle Commissioni affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

riscontrata la conformità del testo in esame ai principi ed ai criteri direttivi della delega che impongono di assicurare il collegamento funzionale operativo della Presidenza con le amministrazioni di settore, potenziando le funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio e di trasferire dalla Presidenza ad altri ministeri o enti gli uffici e le relative funzioni di carattere operativo e gestionale, concernenti politiche di settore; nonché di assicurare alla stessa, autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;

ritenendo di segnalare al Governo come un'opportuna e razionale articolazione dei tempi di realizzazione dei vari aspetti della riforma costituisca un elemento di grandissimo rilievo nel generale disegno rinnovatore,

esprime parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

1) si reputa opportuno prevedere all'articolo 2 che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre al Consiglio

dei ministri le decisioni sulle questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti, in ordine alla definizione degli atti e provvedimenti amministrativi ai fini della valutazione complessiva e dell'armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti;

2) all'articolo 2, comma 2, tra le funzioni proprie della Presidenza e del Presidente del Consiglio si ritiene opportuno inserire quella del coordinamento delle intese con le confessioni religiose e i culti cattolici, richiamata anche all'articolo 10, comma 8, del presente schema di decreto;

3) con riferimento all'articolo 3, comma 2, si osserva che sarebbe opportuno disciplinare in modo più preciso il rapporto tra il dipartimento della Presidenza del Consiglio competente in materia di politiche comunitarie e le regioni, in relazione ai compiti che queste ultime possono direttamente esplicare in rapporto ai profili inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione europea.

Al medesimo articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare l'intesa con il ministero degli affari esteri per la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea;

4) all'articolo 4, comma 3, si propone di sostituire le parole « apposita struttura ai sensi dell'articolo 5, comma 1 » con le parole « di apposito dipartimento per gli



affari regionali », così come previsto dallo schema per i dipartimenti per i rapporti con l'Unione Europea e per l'attività normativa. Appare infine opportuno precisare che in ogni caso resta ferma l'attuale posizione funzionale e strutturale della segreteria della Conferenza Stato-Regioni e della Segreteria della Conferenza Stato-Città-autonomie locali;

5) all'articolo 4, comma 3, si ritiene opportuno riformulare il secondo periodo (che contiene tra l'altro un richiamo erroneo all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, che si compone di un unico comma) in modo da precisare — alla luce del fatto che i titolari degli uffici territoriali del Governo nei capoluoghi di regione, esercitano le funzioni di commissario del Governo, e cioè proprio i compiti di raccordo tra Stato e autonomie regionali e locali che restano doverosamente attribuiti alla Presidenza del Consiglio — che il principio per cui il Presidente del Consiglio « si avvale » dei commissari del Governo, deve essere inteso e rafforzato nel senso che il prefetto — commissario del Governo ha un rapporto di dipendenza funzionale esclusiva con il Presidente del Consiglio limitatamente all'esercizio delle attribuzioni commissariali, fermo il rapporto di dipendenza dal ministero dell'interno per tutte le altre attribuzioni prefettizie;

6) al comma 4 dell'articolo 5, si propone di specificare che la segreteria del nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è compresa nell'ambito del dipartimento per l'attività normativa del Governo;

7) per quanto concerne le politiche di pari opportunità, appare opportuno unificare nell'ambito della Presidenza del Consiglio i compiti di promozione e coordinamento delle politiche delle pari opportunità attualmente suddivise tra varie amministrazioni dello Stato e a tal fine prevedere un apposito dipartimento. Si ritiene altresì opportuno attribuire al di-

partimento le funzioni di indirizzo e coordinamento e verifica dell'utilizzazione dei Fondi europei relativi alle pari opportunità in senso stretto ed alle politiche sull'uguaglianza e sul divieto di discriminazione;

8) relativamente all'articolo 7, comma 5, si segnala l'opportunità di coordinare la norma relativa alla cessazione di efficacia dei decreti di utilizzo del personale estraneo e di quello in prestito, addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche, in occasione dell'insediamento del nuovo Governo, con quanto dispone l'articolo 31, comma 4, legge 400/88, ai sensi del quale i decreti di conferimento di incarico di esperti, e quelli relativi a dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori ruolo, cessano di avere efficacia se non confermati entro tre mesi dal giuramento del nuovo Governo;

9) all'articolo 8, comma 1, lettera c), si segnala l'opportunità di lasciare la collocazione dell'ufficio di segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate presso la Presidenza, in quanto organo che svolge un'attività di indirizzo e coordinamento proprio della Presidenza stessa e non di gestione;

10) all'articolo 8, comma 1, lettera d), appare incongruo, in relazione all'area funzionale riguardante le aree urbane, il riferimento ivi effettuato all'articolo 42 dello schema di decreto legislativo sul riordino dei ministeri, posto che quest'ultimo individua le aree funzionali di spettanza dell'istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) sempre in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera d), relativo al trasferimento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi al Ministero dei lavori pubblici, si segnala l'opportunità, considerato tra l'altro che tra l'ufficio ed il ministero esiste uno sperimentato rapporto di delega, di rinviare il termine del detto trasferimento al 2001, per non causare un rallentamento nella gestione

dei numerosi interventi programmati e in corso d'opera per il Grande Giubileo del 2000;

12) al comma 1, lettera *e*) dell'articolo 8 occorre chiarire che le funzioni e i compiti già attribuiti al dipartimento per l'informazione e l'editoria sono trasferiti al Ministero per i beni culturali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 47, comma 2, del testo sul riordino dei ministeri;

13) il personale di ruolo della Presidenza, in virtù della norma della legge delega [articolo 12, comma 1, lettera *c*)], ha il diritto di optare per il ruolo della stessa Presidenza in caso di trasferimento ad altra amministrazione della struttura nella quale esso è incardinato. L'esercizio di tale diritto, che in questa sede non può essere posto in discussione, potrebbe dare luogo ad un effettivo svuotamento di alcune strutture della Presidenza anche ad alto tasso di specializzazione (si pensi ad esempio ai delicati compiti del dipartimento degli affari sociali), laddove queste vengono trasferite ad altre amministrazioni, vanificando di fatto l'utilità stessa della riforma. È noto infatti che il personale della Presidenza gode di un trattamento economico che presenta aspetti più vantaggiosi rispetto a quello in godimento ad altre amministrazioni. In conseguenza la Commissione ritiene necessario inserire una norma che conservi al personale della Presidenza, che opti per transitare nei ruoli delle amministrazioni di destinazione, il trattamento economico in godimento. Analogamente si ritiene opportuno prevedere tale norma anche per il personale in situazione di comando o di distacco che continui a prestare la propria opera nei dipartimenti della Presidenza che risultino trasferiti ad altre amministrazioni;

14) si ravvisa infine l'opportunità di inserire nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza, in quanto attinente alle politiche generali del Paese, il Comitato nazionale per la bioetica attualmente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1999 e previsto nella proposta di legge Pieroni ed altri, approvata dal Senato della Repubblica in data 25 settembre 1997;

15) all'articolo 10, comma 2, è opportuno che vengano soppressi gli ultimi due periodi, dal momento che essi contengono un vincolo inammissibile per il legislatore futuro, ritenendo necessario rimettere alle leggi successive il compito di stabilire una più adeguata disciplina in materia di attribuzione di funzioni a ministri senza portafoglio e a specifici uffici e dipartimenti della Presidenza, in armonia con il provvedimento in esame;

16) all'articolo 10, comma 8, sarebbe opportuno chiarire che la competenza della Presidenza del Consiglio per i rapporti con le confessioni religiose riguarda il complesso delle attribuzioni istituzionali relative alle confessioni religiose, mentre tutti gli aspetti inerenti alla tutela delle libertà dei singoli restano affidate alla competenza del Ministero dell'interno nell'ambito della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *d*), dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri;

17) con riferimento al medesimo articolo 10, si segnala al Governo di rivedere accuratamente le norme che sono incompatibili con il presente decreto, in particolare le disposizioni della legge 400/88.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere *b)* e *d)*, 14, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)* e 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE TAPPARO,  
RELATORE**

La Commissione

*a)* esaminato lo schema di decreto legislativo recante: « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca »;

*b)* premesso che questo schema di decreto legislativo dà attuazione alla norme relativa alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *d)*, l'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *f)* e l'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

*c)* rilevato che questo schema risponde ai principi e criteri direttivi della norma di delega;

*d)* ritenuto essenziale mantenere un alto ruolo della funzione di ricerca nell'ambito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), evitando che l'attività comune al servizio di protezione civile condizioni in qualsiasi forma e misura tale funzione, così come nella relazione del relatore evidenziato;

*e)* considerato che per la costituzione dell'INGV non è stato attivato un processo di integrazione graduale attraverso una prima fase che poteva essere consortile, il

meccanismo che si intende attivare di fusione di istituti e realtà di ricerca deve rispettare le specificità e il radicamento delle diverse parti che concorrono alla formazione dell'INGV stesso;

*f)* tenuto conto che è necessario utilizzare una politica per il personale di ricerca scientifica e tecnologica capace di armonizzare gradualmente i vari rapporti, senza penalizzazioni;

*g)* valutato carente il progetto sotteso dallo schema in oggetto, qualora non realizzi un sistematico e armonico rapporto con l'Università;

*h)* visto i limiti di fondo che si determinato sulla funzionalità del settore della ricerca, determinato della mancanza di uno status del ricercatore e non adeguatamente affrontato sino ad oggi, è necessario, come sottolineato nella relazione, cogliere questa opportunità per fare concreti passi in avanti verso un sistema compiuto dei diritti e doveri dei ricercatori;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni correttive e integrative:

all'articolo 1:

1) al comma 1 sostituire « (IRS) » con « (IRRS) » e dopo « (IRRS) » aggiungere « con esclusione del settore Telerilevamento »;

2) al comma 2 dopo « L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico » aggiungere « con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile »;

all'articolo 2:

3) comma 1, let. a) dopo « vulcanica del territorio » eliminare « anche »;

4) comma 1, aggiungere lettera f) « rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali »;

all'articolo 3:

5) al comma 3, alla fine del comma stesso, aggiungere: « inoltre il Consiglio direttivo delibera l'eventuale attivazione o soppressione delle sezioni, sentito il preventivo parere del Comitato di consulenza scientifica »;

6) al comma 4 sostituire « sei » con « otto »; e dopo « province autonome » sostituire « due » con « quattro »;

7) al comma 5 sostituire « Su richiesta del Consiglio direttivo » con « Tale comitato ».

all'articolo 4:

8) dopo « ...assunzioni da compiere » aggiungere: « con la relativa distribuzione territoriale »;

all'articolo 5:

9) al comma 2 dopo « e d) » aggiungere « ed e) »;

10) al comma 3 eliminare « numero 5 »;

11) Al comma 4 dopo « si articola in » aggiungere « osservatori e »;

12) al comma 4, dopo « sede in Roma e » aggiungere « la propria rete scientifica » aggiungere dopo « sul territorio » « con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti disciolti e trasferiti. Tali sezioni sono »; dopo « autonomia amministrativa » aggiungere « , gestionale, » dopo « che man-

tiene la sua denominazione » aggiungere il periodo « Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali »;

13) aggiungere il comma 5:

« 5. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al precedente comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione »;

14) aggiungere il comma 6:

« 6. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le Università, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca »;

15) aggiungere il comma 7:

« 7. Le sezioni con sede nelle università devono essere costituite da almeno tre professori universitari o ricercatori in servizio presso l'università stessa. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università dove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, nonché titolari di contratti di ricerca »;

all'articolo 6:

16) ai commi 1 e 4 sostituire « IRS » con « IRRS »;

17) al comma 2, dopo « rete scientifica » aggiungere « nell'ambito della salvaguardia dell'identità degli organi che confluiscono nell'INGV, »;

18) al comma 4 let. f): eliminare « di supporto » e aggiungere al suo posto « comunque « e dopo « 1° aprile 1999 » aggiungere « fermo restando per il personale di potere optare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento, per la permanenza nel CNR con l'attuale rapporto »;

19) eliminare comma 7, sostituendolo con il seguente (che viene rubricato come comma 8, mentre l'attuale comma 8 viene rubricato come comma 7): « 8. Il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, il GNDT, il GNV, l'Osservatorio Vesuviano e il progetto Poseidon, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ha facoltà di optare, anche in deroga alle norme vigenti, per essere trasferito nei ruoli dell'Università di Napoli o in altra Università, per il personale dell'Osservatorio Vesuviano o per rimanere nei ruoli del CNR per il restante personale degli istituti e gruppi sopra citati; gli oneri per il personale che opta per l'Università non concorrono a formare le spese di cui all'articolo 51, comma 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449. I regolamenti, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del MURST entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiranno anche le modalità e i limiti di tale opzione per il trasferimento nei ruoli dell'Università »;

20) aggiungere il comma 9:

« 9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Rettori delle Università il Presidente del CNR, che intendono attivare sezioni dell'INGV, su proposta motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'Ateneo o presso il CNR, inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. »;

21) aggiungere il comma 10:

« 10. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4 e dei regolamenti di cui all'articolo 5, nell'ambito dell'organico complessivo, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica, valutando adeguatamente il servizio prestato a qualsiasi titolo presso gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché presso il GNDT e il GNV »;

all'articolo 7:

22) sostituire il comma 5 con:

« 5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto Nazionale di Ottica assume la denominazione di Istituto Nazionale di Ottica Applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali vigenti l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici »;

23) al comma 6, riga 5°, sostituire « uno » con « due », e alla riga seguente, per coordinamento del testo sostituire « il designato » con « i designati »;

all'articolo 8:

24) al comma 3, aggiungere alla fine del periodo la seguente frase: « La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'Ente di provenienza »;

all'articolo 9:

25) aggiungere il comma 5:

« 5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il Consorzio, ogni anno, convoca, per conto del Ministero dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli Enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della Regione, delle Province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali »;

all'articolo 10:

26) al comma 2 dopo « Ministero per le politiche agricole » aggiungere « e all'ENEA, ISFOL, ANPA, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISTAT, Istituto Nazionale per la fauna selvatica, ISAE », ed eliminare l'ultimo periodo del comma « le disposizioni di cui al predetto articolo 12 sono estese anche all'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE). »;

27) al comma 4 aggiungere dopo « personale di ricerca » « scientifica e tecnologica » e togliere « dell'ENEA e »;

28) aggiungere il comma 5:

« 5. All'ENEA si applicano le norme relative alla costituzione o partecipazione in società e consorzi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999. »;

all'articolo 11:

29) aggiungere alla rubrica dopo « CIVR » « e CEPR »;

30) aggiungere il punto f):

f) all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole « Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto » inserire le seguenti « dal Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché »;

31) dopo il TITOLO V aggiungere:

## TITOLO VI

Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico.

### ARTICOLO 12.

1. Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche:

gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza del personale di ricerca scientifico e tecnologico;

per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano al censimento diretto delle competenze scientifiche presente alla salvaguardia, in sede di prima definizione, di tutte le competenze scientifiche;

per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: scadenza temporale non inferiore ai cinque anni; censimento diretto delle competenze scientifiche; variazione dell'afferenza su proposta dei soggetti interessati;

sia la definizione, sia le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli scientifici nazionali, gli eventuali Ministeri vigilanti e il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire i rapporti con i settori scientifico-disciplinari dell'Università;

i posti di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore possono essere coperti per trasferimento rispettivamente da professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari con riconoscimento del servizio prestato.

2. Reclutamento:

l'accesso a tutti i profili del personale di ricerca scientifico e tecnologico degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto avviene con con-

corso pubblico nazionale per le aree scientifiche di cui all'articolo 12. Gli Enti provvedono con propri regolamenti alla definizione delle modalità di formazione delle Commissioni di concorso e delle procedure di valutazione dei candidati;

tali regolamenti si conformano a principi congruenti con le previsioni della legge 210/98 per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari, assicurando tra i membri delle Commissioni una presenza di almeno un terzo di ricercatori dell'Ente che bandisce il concorso, e che gli esperti esterni siano designati dagli organi direttivi dell'Ente;

i regolamenti sono approvati dal MURST che provvede a verificarne la congruenza ai principi richiamati nel presente articolo, e ad assicurarne l'omogeneità tra i vari Enti Pubblici di Ricerca.

### 3. Diritti e doveri dei ricercatori:

al personale di ricerca scientifico e tecnologico sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali;

relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca;

il personale di ricerca scientifico e tecnologico ha facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto e con coerenza di quanto espresso dai programmi. Gli enti favoriscono inoltre ai ricercatori la partecipazione ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo;

il personale di ricerca scientifico e tecnologico ha diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. I

regolamenti degli enti disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati;

i regolamenti degli enti prevedono la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e brevetti. Tali regolamenti disciplinano anche la brevettabilità da parte di dipendenti o ex dipendenti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo modalità e quantità definite nei regolamenti;

il personale di ricerca scientifico e tecnologico, singoli o associati in gruppi di ricerca, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e autonomi nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti contabili e dei limiti stabiliti nella programmazione finanziaria dell'ente. Nell'ambito di tale programmazione l'ente di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre l'Ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali. I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendicontazione della spesa delle attività di ricerca;

i regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura;

i regolamenti degli enti disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale con altri Enti, anche stranieri e privati;

al personale di ricerca scientifico e tecnologico è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi Enti e delle relative strutture scientifiche. Sono assicurate le risorse per

la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche, alle procedure di programmazione della ricerca;

i regolamenti individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca;

i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche e ad appellarsi contro valutazioni scorrette;

#### 4. Estensione ad altri Enti di ricerca:

con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali e di concerto con i Ministeri

interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

#### 5. Norme Finali:

i regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 10. »;

ai fini della mobilità tra i diversi enti di ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto e tra gli stessi enti e le Università, il personale di ricerca scientifico e tecnologico degli enti di ricerca, nella sua articolazione in livelli, è equiparato a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato e professore ordinario.



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

**EMENDAMENTI**

*Al punto 1) premettere il seguente:* e di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori.

1. Gubert.

*Al paragrafo 1 premettere il seguente:*

all'articolo 1, comma 1, all'alinea, appare opportuno sopprimere l'espressione « non strumentale », il cui significato tecnico-giuridico appare di non semplice definizione e comunque tale da ingenerare controversie interpretative;

2. Frattini.

*Sostituire il punto 1) con il seguente:*

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

1. È istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, come ente di ricerca nel quale confluiscono, l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti organi di ricerca del CNR:

a) istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);

b) istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);

c) istituto del rischio sismico di Milano (IRS).

3. Garra.

*Inserire al punto 1) la seguente osservazione:*

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: da nonché i seguenti fino alla fine del comma, con le seguenti parole: nonché Istituti del CNR o loro sezioni interessati, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo del CNR adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di Consulenza scientifica dell'Ente e il personale di ricerca degli Istituti medesimi. Il personale degli Istituti o sezioni trasferiti all'INGV ha comunque la facoltà di optare per la collocazione presso altri Istituti del CNR.*

4. Gubert.

*Il punto 3) del parere è soppresso.*

5. Marchetti.

*Inserire al punto 3) la seguente osservazione:*

*Al comma 1 dell'articolo 2 lettera a) eliminare le seguenti parole: ...la valuta-*

zione del rischio sismico e vulcanico.

**\*6.** Maggiore.

*Inserire al punto 3) la seguente osservazione:*

*All'articolo 2, comma 1, lettera a), eliminare la seguente locuzione: dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico.*

**\* 7.** Garra.

*Inserire dopo il punto 3) il seguente.*

*Sostituire al comma 1 dell'articolo 2 il contenuto della lettera e) con il seguente:*

è sede e fornisce supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che godono di piena autonomia regolata da appositi statuti.

**8.** Maggiore.

*Inserire dopo il punto 3) il seguente punto.*

*L'articolo 2, comma 1, lettera e) è sostituito dal seguente:*

« e) è sede e fornisce supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che godono di piena autonomia regolata da appositi statuti.

**9.** Garra.

*Inserire dopo il punto 4) la seguente osservazione:*

L'articolo 2, comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale

dell'ente per sostenere e promuovere la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nei settori disciplinari di sua competenza ».

**10.** Garra.

*Al punto 5) premettere la seguente osservazione:*

L'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente, scelto tra una rosa di personalità di alta qualificazione scientifica proposta dall'assemblea dei ricercatori dell'INGV, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1988, n. 204 ».

**\* 11.** Garra.

*Al punto 5) premettere il seguente punto:*

Al comma 2 dell'articolo 3 sostituire da: « Il presidente... » fino a: « ...5 giugno 1988, n. 204 » con le seguenti parole: « Il presidente scelto tra una rosa di personalità di alta qualificazione, scientifica proposta dall'assemblea dei ricercatori dell'INGV, è nominato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1988, n. 204 ».

**\* 12.** Maggiore.

*Aggiungere al punto 5) la seguente osservazione:*

Al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole: « ...nonché sui bilanci » aggiungere il seguente periodo: « , sentito il comitato di consulenza scientifica, ha il compito di proporre l'attivazione di sezioni presso strutture universitarie ».

**13.** Maggiore.

*Inserire al punto 5) la seguente osservazione:*

All'articolo 3, comma 3, dopo la parola: « amministrazione, » e prima della parola « contabilità » inserire la seguente locuzione: « di proposta per l'attivazione di sezioni presso strutture universitarie ».

**14. Garra.**

*Sostituire il punto 6) con il seguente:*

Sostituire il comma 4 dell'articolo 3 con il seguente:

« Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nella applicazioni di ricerca del settore. I sei membri non possono essere dipendenti dell'INGV. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, due su designazione delle sezioni dell'INGV, uno su designazione del Ministero incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal CSN, relativo all'area scientifica corrispondente con specializzazione rispettivamente sismica e vulcanica ».

**\* 15. Maggiore.**

*Sostituire il punto 6) con il seguente:*

L'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nella applicazioni di ricerca del settore. I sei membri non possono essere dipendenti dell'INGV. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, due su designazione delle sezioni dell'INGV, uno su designazione del Ministero incaricato per il coordinamento

della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal CSN, relativo all'area scientifica corrispondente con specializzazione rispettivamente sismica e vulcanica ».

**\* 16. Garra.**

*Inserire al punto 6) la seguente osservazione:*

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: « due designati dal Consiglio Scientifico Nazionale », con le seguenti: « tre designati dal Consiglio Scientifico Nazionale », eliminare la parola: « rispettivamente ».

**17. Gubert.**

*Dopo il punto 6) aggiungere:*

Al comma 4 dell'articolo 3 eliminare: « , con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani ».

**18. Vedovato.**

*Inserire al punto 7) la seguente osservazione:*

All'articolo 3, comma 4, al terzo periodo dopo le parole: « da dieci membri, di cui... » sostituire il numero « 5 » con il numero « 3 »; dopo le successive parole: « ... presso l'ente... » eliminare la parola « ... e... » sostituendola con « , », sostituire inoltre il numero « 5 » con il numero « 3 »; dopo le parole « ...geofisica e vulcanologia ... », aggiungere l'espressione: « e quattro eletti nel loro ambito, due tra i professori universitari e due tra il personale di ricerca e ricercatori in servizio nel settore scientifico disciplinare dell'ingegneria sismica ».

**19. Gubert.**

*Inserire al punto 8) la seguente osservazione:*

All'articolo 4 dopo la locuzione « all'articolo 2, comma 1, lettera c) » e prima delle parole: « e d) » inserire le seguenti parole: « , d), e) ».

**20. Garra.**

*Inserire al punto 8) la seguente osservazione:*

All'articolo 4, comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: « e di una previsione circa la distribuzione del personale per aree territoriali... »

**21. Gubert.**

*Sostituire il punto 10) con il seguente:*

All'articolo 5), sostituire il comma 3), con i seguenti commi 3) e 4):

3) L'INGV gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile e adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8) della legge 1989, n.168, concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché il personale;

4) i regolamenti di cui al comma 3), relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere:

a) preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

b) predeterminazione dei criteri delle procedure per l'attribuzione delle direzioni delle strutture di cui al successivo comma 5).

**22. Gubert.**

*Sostituire il punto 10) con il seguente:*

All'articolo 5), comma 3), sostituire le parole: « numero 5 » con le parole seguenti: « numeri 1 e 5 ».

**23. Gubert.**

*Sostituire i punti 11 e 12 con il seguente:*

L'articolo 5, comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. L'Istituto ha sede in Roma e si articola in sezioni distribuite sul territorio, dotate dai regolamenti di organizzazione e funzionamento. Sono comunque previste, come sezioni dell'ente, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Osservatorio vesuviano che mantengono la loro denominazione. Strutture strumentali e scientifiche universitarie, che svolgono attività di ricerca specifica nei settori disciplinari caratterizzanti l'INGV, potranno essere considerate sezioni dell'INGV, con delibera del Consiglio direttivo, sentito il comitato di consulenza scientifica dell'INGV e il CSN »

**24. Garra.**

*Inserire al punto 11) la seguente osservazione:*

All'articolo 5), comma 4, dopo le parole: « si articola in sezioni », aggiungere le parole: « anche multidisciplinari ».

**25. Gubert.**

*Inserire al punto 12) la seguente osservazione:*

Al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole: « ... la sua denominazione » aggiungere: « strutture strumentali e scientifiche universitarie che svolgono attività di ricerca specifica nei settori disciplinari caratterizzanti l'INGV, potranno essere considerate sezioni dell'INGV, con deli-

bera del Consiglio direttivo, sentiti i comitati di consulenza scientifica dell'INGV e il CSN ».

**26. Maggiore.**

*Inserire al punto 12) la seguente osservazione:*

All'articolo 5), comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: « Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al precedente comma 3), finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione ».

**27. Gubert.**

*Inserire al punto 12) la seguente osservazione:*

All'articolo 5), comma 4), aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: « Sono individuati come sezioni dell'INGV, con propria denominazione, i disciolti IRRS, IIV, IGF, nonché la sede del GNDD dell'Aquila ».

**28. Gubert.**

*Inserire al punto 16) la seguente osservazione:*

All'articolo 6), comma 1, sostituire le parole: « uno designato congiuntamente » fino a « Poseidon », con le parole seguenti: « uno designato congiuntamente dagli organi diretti dell'INGV e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV operanti nel campo della sismologia, uno designato congiuntamente dagli organi diretti dell'OV, di Poseidon e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato in

tutto o in parte all'INGV operanti nel campo della vulcanologia ».

**29. Gubert.**

*Inserire al punto 1°) la seguente osservazione:*

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: Poseidon e prima della locuzione: È altresì nominato aggiungere la seguente frase: uno designato dal CNR e uno designato dal MURST.

**30. Garra.**

*Aggiungere dopo il punto 16:*

*Al comma 1, dell'articolo 6, sostituire: sei con: otto;*

*dopo: Poseidon aggiungere: uno designato dal CNR e uno designato dal CUN.*

**31. Vedovato.**

*Inserire al punto 17) la seguente osservazione:*

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: dell'IIV eliminare la seguente locuzione: dell'IGF e del Poseidon.

**32. Garra.**

*Inserire al punto 17) la seguente osservazione:*

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: dell'IIV aggiungere la seguente frase: e dei Presidenti del GNDD e GNV.

**33. Garra.**

*Inserire al punto 17) la seguente osservazione:*

All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: direttori fino a fine comma, con le seguenti parole: direttori dell'INGV, dell'OV, del Poseidon e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV.

**34. Gubert.**

Al punto 17) del parere sostituire le parole: dell'identità degli organi che confluiscono con le altre: e valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale dei gruppi di ricerca confluenti.

**35.** Marchetti.

*Aggiungere dopo il punto 17):*

Al comma 4, dell'articolo 6, dopo: i membri designati dai consigli direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon aggiungere: e quelli designati dal CNR e dal CUN.

**36.** Vedovato.

*Dopo il punto 17) aggiungere:*

Al comma 4, lettera b) dell'articolo 6, aggiungere dopo le parole: l'ING le seguenti: e le sue sezioni divengono sezioni dell'INGV.

**37.** Maggiore.

*Inserire dopo il punto 17) le seguenti osservazioni:*

All'articolo 6, comma 4, lettera b) dopo la parola: è soppresso l'ING inserire la seguente locuzione: e le sue sezioni divengono sezioni dell'INGV.

**38.** Garra.

*Inserire dopo il punto 17) le seguenti osservazioni:*

All'articolo 6, comma 4, sostituire la lettera: e) con:

« e) il personale che non abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e i beni mobili e immobili degli istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte dall'INGV, nei limiti previsti dalla delibera di autorizzazione, il personale e i beni mobili e immobili del Poseidon, nonché le attrezzature in uso al

gruppo nazionale per la difesa dei terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV.

**39.** Gubert.

*Dopo il punto 17) della proposta di parere inserire la seguente osservazione:*

Al comma 4, lettera e) dell'articolo 6, dopo le parole: « Poseidon, nonché » e prima delle parole: « attrezzature in uso al gruppo nazionale » inserire le seguenti parole: « la sede degli uffici del GNDT in l'Aquila e... ».

**40.** Cerulli Irelli.

*Inserire al punto 18) la seguente osservazione:*

All'articolo 6, comma 4, lettera f) dopo le parole: « nonché, a domanda, » modificare le parole: « il personale » con la seguente locuzione: « tutto il personale di ruolo e ».

**41.** Garra.

*Al punto 18) prevedere la seguente osservazione:*

Al comma 4 dell'articolo 6, lettera f) dopo le parole: « di cui all'articolo 2 comma 1 » aggiungere le seguenti: « nonché a domanda, tutto il personale di ruolo e di supporto in servizio presso i predetti gruppi al 1° aprile 1999 ».

**42.** Maggiore.

*Inserire dopo il punto 18) la seguente osservazione:*

All'articolo 6 dopo il comma 4 aggiungere il comma 4-bis:

4-bis. Il personale di supporto assunto con contratto a tempo determinato in servizio presso il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti al 24 marzo 1998 si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730; esso viene inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento dell'INGV.

**43. Garra.**

*Al punto 19) della proposta di parere specificare che il personale degli istituti e gruppi sopra citati ha facoltà di optare per essere trasferito nei ruoli dell'Università di Napoli o in altra università.*

**44. Cerulli Irelli.**

*Inserire al punto 23) la seguente osservazione:*

All'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: « e uno dal CSN » fino a: « decade » con le seguenti parole: « e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto i designati da parte del CSN sono eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente. I predetti membri decadono ».

**45. Gubert.**

*Premettere al punto 24) la seguente osservazione:*

All'articolo 8, sopprimere il comma 2.

**46. Gubert.**

*Sostituire il punto 24) con il seguente:*

All'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti parole: « La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività di consorzi avviene comunque con il consenso degli interessati e con il mantenimento dello status riconosciuto nell'Ente di provenienza.

**47. Gubert.**

*Al punto 25) del parere aggiungere in fine: si segnala l'esigenza che la soluzione adottata al comma 5 dell'articolo 9 sia*

*estesa, con l'adozione di opportune disposizioni, anche al Consorzio Tecnopolis di Bari.*

**48. Marchetti.**

*Dopo il paragrafo 25, inserire il seguente:*

Poiché il rafforzamento del sistema di ricerca nazionale richiede che le principali norme che regolano attività degli enti in esso operanti siano comuni, appare opportuno riformulare integralmente l'articolo 10, prevedendo l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, enumerate al comma 1, non soltanto agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, ma anche agli altri enti del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, all'ENEA, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICCRAM), all'Istituto di studi ed analisi economiche (ISAE) nonché agli enti di ricerca vigilati dal ministero per le politiche agricole; conseguentemente, dovrebbero essere soppressi i commi 2 e 3 e la disposizione di cui al comma 4 dovrebbe avere riguardo esclusivamente al personale di ricerca dell'ASI;

**49. Frattini.**

*Premettere al punto 26) la seguente osservazione:*

*All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: numero 5 con le seguenti parole: numeri 1 e 5.*

**50. Gubert.**

*Sostituire i punti 26), 27) e 28) con il seguente punto:*

Sostituire l'articolo 10 con il seguente testo.

1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, agli altri Enti del comparto delle istituzioni e degli

enti di ricerca e sperimentazione, all'ENEA, all'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), all'istituto per la ricerca e sperimentazione, all'ENEA, all'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICCRAM), all'Istituto di studi ed analisi economiche (ISAE), nonché agli enti di ricerca vigilati dal ministero per le politiche agricole, sono estese le seguenti disposizioni cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;

f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

g) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;

h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti ministeriali, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1998, n. 143 e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 288;

i) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. Al personale di ricerca dell'ASI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).

**51. Garra.**

*Sostituire il punto 26) con il seguente:*

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con:

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si estendono agli altri enti del comparto ricerca e all'ENEA, fermi restando i poteri di indirizzo e direttiva dei rispettivi Organi vigilanti e previa determinazione, con decreto dell'organo vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione; è fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di decreti legislativi emanati in attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**52. Gubert.**

*Al punto 26, secondo rigo, sopprimere le parole: e all'ENEA.*

**53. Magnalbò.**

*Inserire al punto 26) la seguente osservazione:*

*All'articolo 10, comma 2, aggiungere dopo le parole: Ministero per le politiche agricole, con le seguenti parole: e all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per il cui riordino si farà ricorso allo strumento regolamentare di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988.*

**\*54. Gubert.**

*Inserire al punto 26) la seguente osservazione:*

*Si propone di inserire, al secondo comma dell'articolo 10 del decreto su menzionato, dopo le parole: Ministero per le politiche agricole le seguenti: e all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).*

**\* 55. Garra.**



*Al punto 26) del parere dopo la parola: ANPA aggiungere le parole: l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.*

**56.** Marchetti.

*Premettere al punto 27) la seguente osservazione:*

*All'articolo 10, sopprimere il comma 3.*

**57.** Gubert.

*Sostituire il punto 27) con il seguente:*

*All'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI con le seguenti parole: Ai ricercatori e tecnologi dell'ASI.*

**58.** Gubert.

*Sostituire i punti 29) e 30) con il seguente punto:*

*Sostituire il testo dell'articolo 11 con il seguente:*

#### ART. 11.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: « Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

*a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione dei metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;*

*b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti cui all'articolo 10 comma 1 verificandone l'applicazione;*

*c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;*

*d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;*

*e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti cui all'articolo 10 comma 1 ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola ».*

**59.** Garra.

*Sostituire il punto 31) con il seguente:*

#### TITOLO IV

Norme per la valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

#### ART. 12.

*(Finalità).*

1. Lo status del personale ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca per i quali, ai sensi dell'articolo 10) del presente decreto o di altre disposizioni previste dalla normativa vigente, si applicano i criteri e i principi di cui agli articoli 11) e 12) del decreto legislativo 19/1999 è disciplinato secondo gli ulteriori criteri e principi di cui al presente titolo.

2. I regolamenti degli enti attuano, conformandosi, la presente disciplina.

3. I contratti di lavoro del personale ricercatore e tecnologo degli enti di cui al comma 1), sono adottati nel rispetto della presente disciplina.

## ART. 13.

*(Diritti e doveri dei ricercatori).*

1. Ai ricercatori sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali.

2. Relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca. Vanno fatti salvi i casi di obiezione di coscienza.

3. I ricercatori hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni relativi alla ricerca programmata. Gli enti favoriscono inoltre ai ricercatori la partecipazione ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportare il costo. I ricercatori sono tenuti a coordinare la propria attività con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali delle strutture di appartenenza.

4. I ricercatori hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. I regolamenti degli enti disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati.

5. I regolamenti degli enti prevedono la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e brevetti. Tali regolamenti disciplinano anche la brevettabilità da parte di dipendenti o ex dipendenti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo modalità e quantità definite nei regolamenti.

6. I ricercatori, singoli o associati in gruppi di ricerca, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e autonomi

nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti contabili. L'ente di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre l'ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali. I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendicontazione della spesa delle attività di ricerca.

7. I regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura.

8. I regolamenti degli enti disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale con altri enti, anche stranieri e privati.

9. Ai ricercatori è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi enti e delle relative strutture scientifiche. Sono assicurate le risorse per la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche, alle procedure di programmazione della ricerca.

10. I regolamenti individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca.

11. I ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche ed ad appellarsi contro valutazioni scorrette.

## ART. 14.

*(Ruolo dei tecnologi degli enti pubblici di ricerca).*

1. Con propri regolamenti gli enti di ricerca di cui al comma 1) estendono ai tecnologi, le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili. Per la definizione delle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di tecnologo

e la progressione in carriera gli enti pubblici di ricerca redigeranno appositi regolamenti la cui congruenza ai principi generali di cui all'articolo 17) sarà verificata dal MURST.

## ART. 15.

*(Estensione ad altri Enti di ricerca).*

1. Con uno o più decreti del MURST individua, sentiti i Consigli scientifici nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

## ART. 16.

*(Norme finali).*

1. I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 20.

**60. Gubert.**

*Al punto 31 della proposta di parere, sostituire il comma 3 dell'articolo 12 con il seguente:*

« Ai contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e dei comparti del settore privato sono allegati apposite statuti dell'attività di ricerca, nei quali sono determinati diritti e obblighi di chi svolge attività di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca libera e a quella programmata, ai congedi per aggiornamento scientifico o per attività di ricerca esterna, all'autonomia metodologica, al riconoscimento della titolarità della ricerca, al diritto di pubblicazione, al diritto e obbligo di essere sottoposti alla valutazione dei risultati, al riconoscimento dei diritti morali concernenti le invenzioni ».

**61. Giaretta.**

*Al numero 4) del parere dopo le parole: di concerto con i Ministeri interessati aggiungere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**62. Marchetti.**

*Al punto 31) aggiungere la seguente osservazione:*

Aggiungere al comma 5 « Norme finali »:

Tutte le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di « Ricercatore-Tecnologo ».

**63. Caveri.**

*Al punto 31) del parere aggiungere in fine la seguente:*

*Norma transitoria*

In fase transitoria per l'applicazione delle norme sul reclutamento del personale ricercatore di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, per il personale che opera o ha operato per almeno tre anni presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto, svolgendo attività di ricerca e/o tecnologica, nonché per il personale tecnico con laurea pertinente che svolge attività di ricerca e/o tecnologica in questi enti, l'esperienza viene valutata da commissioni nominate dall'organo direttivo dell'ente, delle quali fa parte il direttore della struttura di ricerca presso la quale l'esperienza è stata maturata. La valutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1999. La valutazione positiva sarà certificata da un attestato, a firma del direttore della struttura di ricerca, che costituirà prerequisite necessario per l'ammissione ai concorsi.

**64. Marchetti.**

ALLEGATO 4

**Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminati i quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998» rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto;

rilevato che i provvedimenti prevedono il trasferimento alle regioni di risorse umane, strumentali ed informatiche in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime parere favorevole.